

# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

**DELIBERAZIONE N. 36 DEL 09.04.2018**

**OGGETTO: Predisposizione progetto di fusione per incorporazione "semplificata" della I.FO.C. nella A.I.C.A.I. redatto ai sensi dell'art. 2501- ter del Codice Civile**

Il Presidente relazione sull'argomento presentando il progetto di fusione per incorporazione della "I.FO.C. Agenzia di Formazione - Istituto Formazione Camera di Commercio" *Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Bari* nella "A.I.C.A.I. – Assistenza Imprese Commerciali, Artigiane ed Industriali" *Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Bari* e la contestuale variazione della denominazione di quest'ultima in BARI SVILUPPO - Azienda speciale della Camera di Commercio di Bari, predisposto dai professionisti incaricati dott. Luigi Lovecchio e prof. avv. Antonio de Feo.

La procedura di fusione adottata, precisa il relatore, tiene conto della peculiarità della natura delle Aziende speciali delle Camere di Commercio (prive di propria personalità giuridica) "organismi strumentali" delle stesse Camere cui vengono affidate iniziative ed attività funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali camerali (art. 2 comma 5 della L. 580/93 e s.m.i.). Ne consegue, dunque, che esse esistono e hanno ragione di esistenza solo in quanto soggetti che perseguono obiettivi e finalità della Camera di Commercio dalla quale si distinguono solo sotto il profilo tributario, restando invece limitata l'autonomia amministrativa, contabile e finanziaria.

Le disposizioni normative circoscrivono l'autonomia amministrativa e, conseguentemente, le competenze dell'organo amministrativo. Queste ultime risultano strettamente collegate alla definizione e realizzazione dei programmi annuali di attività ed iniziative determinate dalla Camera di Commercio ed in coerenza con la strategia della stessa, la quale provvede, altresì, alla determinazione ed attribuzione del sostegno finanziario necessario per la realizzazione del programma annuale. L'assenza di un capitale sociale a garanzia dei terzi evidenzia la dipendenza giuridico-finanziaria delle due Aziende Speciali AICAI ed IFOC dalla Camera di Commercio di Bari.



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

## B A R I

---

Sia la legge istitutiva delle CCIAA, sia lo Statuto di quest'ultima (art. 37), dispongono la competenza della Giunta in materia di costituzione di aziende speciali da attuarsi attraverso una propria deliberazione che rappresenta l'atto pubblico necessario per la loro istituzione.

A tal proposito il Presidente cita la nota del Ministero dello Sviluppo economico prot. 28927 del 16 febbraio 2011 indirizzata alla Camera di Commercio di Massa Carrara in vista della costituzione di un'azienda speciale che così recita "*... Al riguardo, si ritiene che, stante la normativa vigente, e nelle more dell'adozione da parte di questo Ministero di una modifica del regolamento patrimoniale e finanziario delle Camere di Commercio che recepisca il dettato dell'art. 2, comma 5, così modificato, possa essere tuttora adottata una delibera di Giunta per la costituzione dell'Azienda Speciale, tenuto conto che lo stesso comma 5 del citato art. 2 definisce le Aziende speciali quali organismi strumentali delle Camere di Commercio e tenuto altresì conto di quanto previsto dal comma 5, lettera b, dell'art. 14, della legge 580/93 e SMI relativamente ai compiti della Giunta camerale*". Tale affermazione porta al convincimento che i riferimenti del codice civile applicabili all'Azienda Speciale sono inerenti il funzionamento e non anche l'istituzione/modificazione/fusione delle Aziende Speciali. Ne consegue, prosegue il relatore, che la normativa civilistica sulle fusioni non prevede, tra i soggetti contemplati dal codice, le Aziende Speciali delle Camere di Commercio. Tuttavia, si è ritenuto, per motivi di trasparenza e garanzia, di procedere secondo le disposizioni del codice civile relative alle fusioni ricercando la compatibilità per analogia al caso di specie ed avendo riguardo alle finalità delle disposizioni stesse. La deliberazione di Giunta che approverà il progetto di fusione, infatti, verrà inviata per estratto ad un Notaio per il deposito come atto pubblico.

Le norme che disciplinano la fusione sotto il profilo civilistico sono contenute negli articoli dal 2501 a 2505 quater del c.c. Esse sono sostanzialmente rivolte a soddisfare le esigenze informative e di tutela di interessi di diverse categorie di soggetti e più precisamente gli azionisti (in particolare quelli di minoranza), i creditori e gli obbligazionisti.



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

## B A R I

È del tutto evidente che tali soggetti ed i relativi interessi, salvo i creditori, non sono presenti nell'Azienda Speciale camerale. Nel caso di specie trova, quindi, applicazione la cosiddetta "procedura semplificata" regolata dall'art. 2505 del c.c. Per interpretazione univoca della dottrina, infatti, (fra i tanti si veda lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 204-2009/I) si tratta di un caso particolare di fusione semplificata tra "società aventi lo stesso unico socio, con i medesimi diritti, cioè la Camera di Commercio di Bari, per cui la fattispecie viene assimilata alla fattispecie di incorporazione di società interamente possedute. E', quindi, possibile applicare la procedura di fusione semplificata prevista dall'art. 2505 del Codice Civile." Per gli effetti, vengono quindi meno le disposizioni dell'art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5). Pertanto, nel presente progetto di fusione, non risulteranno:

*"3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro;*

*4) le modalità di assegnazioni delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;*

*5) la data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili."*

Per effetto delle semplificazioni procedurali previste dal citato art. 2505 non verranno inoltre predisposte le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies - Relazione dell'organo amministrativo e 2501-sexsies - Relazione degli esperti.

Alla fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni e pertanto si applicano le semplificazioni previste dall'art. 2505-quater del c.c. in materia di riduzione alla metà dei termini di deposito degli atti. La situazione patrimoniale prevista dall'art. 2501-quater del c.c. non è stata predisposta rinunciandovi l'istituto camerale con l'approvazione della presente deliberazione.

Il Presidente passa, quindi, ad illustrare il progetto.



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

## B A R I

---

### 1. Tipo, denominazione e sede dei soggetti partecipanti alla fusione.

**Azienda Incorporante:** Azienda Speciale A.I.C.A.I. – Assistenza Imprese Commerciali, Artigiane ed Industriali

Sede: BARI (BA) – Via E. Mola n.19 (presso il Palazzo dei Servizi della Camera di Commercio di Bari)

Codice fiscale e partita IVA 03988610725

L'Azienda è stata creata dalla Camera di Commercio di Bari ai sensi della legge 580/93, a cui unicamente va riferita la titolarità. A norma del vigente Statuto, così come modificato da ultimo con deliberazione della Giunta n. 32 del 09/04/2018, l'Azienda Speciale A.I.C.A.I. ha finalità di pubblico interesse, senza scopo di lucro, operando secondo le norme di diritto privato. La sua istituzione configura una forma di gestione diretta, da parte della Camera di Commercio, di un pubblico servizio con fini speciali di supporto dell'interesse generale dell'economia locale nelle materie di cui all'art. 2 della Legge n. 580/1993 e s.m.i., coerentemente alle finalità istituzionali dell'Ente. In particolare, l'Azienda svolge le attività descritte nei commi successivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. promuovere, sviluppare e perfezionare la preparazione, a qualsiasi livello, di imprenditori, operatori, dirigenti e addetti delle Piccole e Medie Imprese dei diversi settori economici e della Pubblica Amministrazione, attraverso l'attuazione di corsi di formazione professionale, azioni di orientamento e ri-orientamento professionale, azioni di riqualificazione aziendale, di formazione continua e di formazione a distanza, da gestire con finanziamenti pubblici e/o privati in conformità alle disposizioni vigenti;
2. promuovere azioni formative idonee a sviluppare la professionalità, la managerialità e l'imprenditorialità di giovani diplomati e laureati realizzando corsi di formazione professionale ed interventi di tipo informativo, formativo, consulenziale e di assistenza, nonché di orientamento alla cultura d'impresa;



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

## B A R I

3. progettare, promuovere, coordinare e realizzare interventi formativi a favore di disoccupati ed inoccupati di lunga durata, favorendo le pari opportunità uomo-donna e l'eliminazione delle condizioni di discriminazione e di esclusione sociale;
4. svolgere attività di servizio e di analisi, studio, ricerca, informazione, aggiornamento, documentazione e progettazione relative a tutte le tematiche di interesse della Camera di Commercio e degli organismi ad essa connessi, con particolare riguardo alle problematiche dei diversi settori economici, alle situazioni di mercato, alla dinamica dei consumi, all'evoluzione della tutela dei consumatori, alla gestione di impresa, alla diffusione tecnologica, alle dinamiche di sviluppo del territorio ed alle modifiche del mercato del lavoro;
5. collaborare con Enti e organismi, anche privati, aventi analoghi scopi statutari, per meglio assicurare lo sviluppo e la realizzazione delle attività proprie dell'Azienda;
6. Prestare servizi tecnico-specialistici agli operatori del settore commerciale, artigianale, industriale ed alle attività terziarie;
7. promuovere e coordinare ogni altra iniziativa locale nel settore artigianale, nonché commerciale ed industriale, avente per scopo l'incremento della produzione e il conseguente miglioramento delle condizioni economiche e sociali degli operatori economici dei settori interessati;
8. promuovere l'educazione del consumatore in collaborazione con le categorie economiche interessate;
9. attuare programmi che promuovano lo sviluppo del territorio, assumendo ogni altra iniziativa necessaria ed utile al conseguimento degli scopi di cui ai precedenti punti anche con seminari, congressi ed incontri di operatori italiani e stranieri;
10. supportare le attività camerali in tutte funzioni previste dall'art.2 della Legge 29 dicembre 1993 n.580 e s.m.i. tra cui:



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

## B A R I

- sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione e supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con Istituti pubblici e privati per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
- in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo;
- in materia ambientale anche tramite il supporto alle piccole e medie imprese;
- in materia di orientamento al lavoro ed alle professioni nonché di alternanza scuola – lavoro

11. Ogni altra attività che possa essere di ausilio alla Camera di Commercio di Bari ed al sistema camerale nel raggiungimento dei propri scopi.

**Azienda incorporata:** "I.FO.C. Agenzia di Formazione - Istituto Formazione Camera di Commercio"

Sede: BARI (BA) – Via E. Mola n.19 (presso il Palazzo dei Servizi della Camera di Commercio di Bari)

Codice fiscale e Partita IVA: 04536920723

L'Azienda è stata creata dalla Camera di Commercio di Bari, a cui unicamente va riferita la titolarità, con deliberazione del Commissario Straordinario n.394/G del 10/6/93. A norma del vigente Statuto, così come modificato da ultimo con deliberazione della Giunta n. 33 del 09/04/2018, l'Azienda Speciale I.FO.C. ha finalità di pubblico interesse, senza scopo di lucro, operando secondo le norme di diritto privato. La sua istituzione configura una forma di gestione diretta, da parte della Camera di Commercio, di un pubblico servizio con fini speciali di supporto dell'interesse generale dell'economia locale nelle materie di cui all'art. 2 della Legge n. 580/1993 e s.m.i., coerentemente alle finalità istituzionali dell'Ente. In particolare,



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

## B A R I

---

l'Azienda svolge le attività descritte nei commi successivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. promuovere, sviluppare e perfezionare la preparazione, a qualsiasi livello, di imprenditori, operatori, dirigenti e addetti delle Piccole e Medie Imprese dei diversi settori economici e della Pubblica Amministrazione, attraverso l'attuazione di corsi di formazione professionale, azioni di orientamento e ri-orientamento professionale, azioni di riqualificazione aziendale, di formazione continua e di formazione a distanza, da gestire con finanziamenti pubblici e/o privati in conformità alle disposizioni vigenti;
2. promuovere azioni formative idonee a sviluppare la professionalità, la managerialità e l'imprenditorialità di giovani diplomati e laureati realizzando corsi di formazione professionale ed interventi di tipo informativo, formativo, consulenziale e di assistenza, nonché di orientamento alla cultura d'impresa;
3. progettare, promuovere, coordinare e realizzare interventi formativi a favore di disoccupati ed inoccupati di lunga durata, favorendo le pari opportunità uomo-donna e l'eliminazione delle condizioni di discriminazione e di esclusione sociale;
4. svolgere attività di servizio e di analisi, studio, ricerca, informazione, aggiornamento, documentazione e progettazione relative a tutte le tematiche di interesse della Camera di Commercio e degli organismi ad essa connessi, con particolare riguardo alle problematiche dei diversi settori economici, alle situazioni di mercato, alla dinamica dei consumi, all'evoluzione della tutela dei consumatori, alla gestione di impresa, alla diffusione tecnologica, alle dinamiche di sviluppo del territorio ed alle modifiche del mercato del lavoro;
5. collaborare con Enti e organismi, anche privati, aventi analoghi scopi statutari, per meglio assicurare lo sviluppo e la realizzazione delle attività proprie dell'Azienda;
6. Prestare servizi tecnico-specialistici agli operatori del settore commerciale, artigianale, industriale ed alle attività terziarie;



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

## B A R I

7. promuovere e coordinare ogni altra iniziativa locale nel settore artigianale, nonché commerciale ed industriale, avente per scopo l'incremento della produzione e il conseguente miglioramento delle condizioni economiche e sociali degli operatori economici dei settori interessati;
8. promuovere l'educazione del consumatore in collaborazione con le categorie economiche interessate;
9. attuare programmi che promuovano lo sviluppo del territorio, assumendo ogni altra iniziativa necessaria ed utile al conseguimento degli scopi di cui ai precedenti punti anche con seminari, congressi ed incontri di operatori italiani e stranieri;
10. supportare le attività camerali in tutte funzioni previste dall'art.2 della Legge 29 dicembre 1993 n.580 e s.m.i. tra cui:
  - sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione e supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con Istituti pubblici e privati per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
  - in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo;
  - in materia ambientale anche tramite il supporto alle piccole e medie imprese;
  - in materia di orientamento al lavoro ed alle professioni nonché di alternanza scuola – lavoro
11. Ogni altra attività che possa essere di ausilio alla Camera di Commercio di Bari ed al sistema camerale nel raggiungimento dei propri scopi.





## **2. Motivazioni e principi ispiratori**

La fusione delle due Aziende Speciali di questa Camera di Commercio, avviata dalla Giunta camerale con proprie delibere n. 73 del 26/5/14 e n. 74 del 18/6/14, nell'ambito del processo di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, è finalizzata ad attuare una migliore gestione delle risorse economiche diminuendo al contempo i costi di funzionamento, riducendo il numero di organi e garantendo comunque il soddisfacimento della sempre crescente domanda di servizi da parte delle imprese del territorio.

Tale fusione garantisce il conseguimento di maggiori sinergie mediante l'accorpamento delle funzioni promozionali e di quelle tecniche, perseguendo l'equilibrio economico finanziario e la semplificazione gestionale, nonché la razionalizzazione della governance e delle strutture dirigenziali e operative; la fusione garantisce, inoltre, il rafforzamento del raccordo, rendendolo ancora più incisivo dell'attuale, tra gli organi camerali e quelli dell'Azienda.

La riorganizzazione in esame si pone, altresì, in piena sintonia con il decreto di riordino delle Camere di Commercio, definitivamente approvato con il D. Lgs. n. 219/2016, che promuove l'accorpamento delle aziende speciali, al fine del contenimento dei costi di gestione.

Le motivazioni a supporto del presente progetto sono, quindi, di natura organizzativa, economica e giuridica; non ultima, l'ulteriore considerazione che le Aziende Speciali, in base alle più recenti disposizioni di legge, sono sempre più equiparate alle Camere di Commercio, in punto di vincoli dettati a livello gestionale e di personale.

I principi ispiratori del presente progetto sono in particolare rappresentati:

- dal mantenimento della forma giuridica di Azienda Speciale, risultante dalla fusione per incorporazione;
- dalla ridefinizione dell'oggetto sociale ampliato e ricalibrato sulle attività che l'Azienda speciale sarà chiamata a svolgere, tenendo anche conto delle



limitazioni imposte dal sopra citato D. Lgs. n. 219/2016, in tema di internazionalizzazione delle imprese;

- dalla riduzione dei costi derivanti dalla diminuzione delle spese amministrative relative agli organi istituzionali ed alle spese generali, in armonia con i principi ispiratori della suddetta riforma degli istituti camerali;
- dal contenimento delle spese per il personale che si intende perseguire attraverso l'adozione di misure preventive rispetto all'operazione di fusione;
- dal trasferimento delle attività, passività, progettualità in essere dei soggetti esistenti al soggetto incorporante.

-

**3. Atto costitutivo-statuto della azienda incorporante con le eventuali modificazioni risultanti dalla fusione**

La fusione della I.FO.C. nella A.I.C.A.I. verrà decisa mediante deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Bari che approverà il progetto di fusione dopo l'approvazione degli organi amministrativi delle singole aziende interessate e, contestualmente, il testo del nuovo statuto dell'Azienda incorporante che prevederà:

- la nuova denominazione dell'Azienda Speciale quale BARI SVILUPPO - Azienda Speciale Camera di Commercio di Bari. L'Azienda manterrà invariata la propria sede e la forma giuridica di Azienda speciale;

- l'integrazione tra le finalità statutarie della A.I.C.A.I. con quelle perseguite fino ad oggi dalla I.FO.C. nell'ambito dei temi della formazione imprenditoriale e professionale.

-

**4. Data a decorrere dalla quale le operazioni della azienda incorporata sono imputate al bilancio dell'azienda incorporante e decorrenza degli effetti reali fusione:**



**Effetti contabili e fiscali:**

Gli effetti contabili decorreranno a partire dalle ore 0.00 del 01/01/2018 (art 2501 ter comma I n. 6 C.C.) così come sempre dal 01/01/2018 si produrranno i relativi effetti fiscali ai fini delle imposte dirette ai sensi di quanto disposto dall'articolo 172, comma 9, del DPR 917/86.

**Effetti reali:**

La fusione avrà efficacia dalla data che sarà precisata nell'atto di fusione. Da tale data l'azienda speciale Bari Sviluppo subentrerà in ogni rapporto giuridico attivo e passivo della I.FO.C.

**5. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci**

Nelle aziende oggetto di fusione non esistono particolari categorie di soci.

**6. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle aziende partecipanti alla fusione.**

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle aziende partecipanti alla fusione. La fusione determina la cessazione dell'azienda incorporata e, quindi, la decadenza dei relativi organi politici, amministrativi e di controllo e l'assunzione di tutti i diritti e gli obblighi dell'azienda I.FO.C. nell'azienda speciale incorporante Bari Sviluppo, con prosecuzione in tutti i rapporti anteriori alla fusione.

**7. Rapporto di cambio**

Le due Aziende Speciali appartengono alla medesima Camera di Commercio, pertanto non è prevista alcuna determinazione di rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2505 del codice civile, in base al quale non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501 ter, comma 1, n. 3 del c.c..



**8. Modalità di assegnazione delle quote**

Le due Aziende Speciali, non hanno forma societaria e appartengono alla medesima Camera di Commercio, pertanto, non vi sarà alcuna assegnazione di quote, né vi è necessità di conguagli in denaro, trovando applicazione le semplificazioni di cui all'art. 2505 quater c.c.

**9. Decorrenza della partecipazione agli utili delle partecipazioni assegnate in cambio**

Non applicabile in conseguenza a quanto indicato al punto 8.

**10. Personale Dipendente**

A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente delle Aziende incorporate proseguirà, senza soluzione di continuità, con l'Azienda incorporante sulla base dei relativi inquadramenti previsti dal CCNL di settore.

Con la deliberazione n. 40 adottata dalla Giunta Camerale in data 26/6/2017 è stata condivisa la proposta del Presidente di una revisione della dotazione organica, dei livelli retributivi e di inquadramento del personale delle Aziende partecipanti alla fusione da armonizzare con gli omologhi parametri stabiliti per il personale camerale. In data 19/2/2018, quindi, è stato sottoscritto un verbale di accordo di II livello tra i vertici della AICAI e la rappresentanza sindacale dei dipendenti UILTUCS, in cui le parti hanno concordato che si realizzerà l'inquadramento giuridico e contrattuale nel II livello del CCNL di categoria per tutti i dipendenti che siano inquadrati nel livello di "quadro" e di I livello, fermo restando gli accantonamenti maturati al 31/12/2017, e che saranno eliminate tutte le indennità extra rispetto alle retribuzioni previste dal CCNL di categoria.

Tale accordo è stato esteso al personale dipendente della IFOC e nei giorni successivi sottoscritto – per adesione ed accettazione – da tutti i dipendenti AICAI ed IFOC, ad eccezione di un solo dipendente AICAI.



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

La Giunta camerale, inoltre, con la delibera n.31 del 9 aprile 2018 ha approvato la proposta del prof. avv. Antonio de Feo relativa all'attuazione delle forme di esodo incentivato di 3 (tre) dipendenti con contratto a tempo indeterminato: sigg. De Marsiliis Marisa ( II livello) e Tarantini Filippo (III livello) dell'Azienda Speciale IFOC e sig. Solimini Nicola (VI livello) dell'Azienda Speciale AICAI;

L'Azienda Speciale incorporante, per effetto della fusione ed in considerazione del citato provvedimento camerale, vedrà ampliata la propria dotazione organica che passerà a 14 unità a tempo indeterminato.

Nella tabella seguente viene esposta la pianta organica dell'Azienda Speciale incorporante aggiornata dopo il perfezionamento della fusione.

Livello	Personale a tempo indeterminato	Personale a tempo determinato	% Full Time	Totale
Quadri				
1 <sup>^</sup>				
2 <sup>^</sup>	7		100%	7
3 <sup>^</sup>	5		100%	5
4 <sup>^</sup>	2		100%	2
5 <sup>^</sup>				
Totale	14			14

## 11. Facoltà di rettifica

Sono salve rettifiche del presente progetto di fusione e dei suoi allegati richieste da ogni competente Autorità in materia.

Allegato:

A. Nuovo Statuto dell'Azienda Speciale "BARI SVILUPPO".

Da ultimo occorre, prosegue il Presidente, rinunciare espressamente alle situazioni patrimoniali delle aziende partecipanti alla fusione ai sensi e per gli effetti dell'art.



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

## B A R I

2501 quater del codice civile e considerare superata la condizione contenuta nel punto 4 della delibera di Giunta n. 40 del 26/6/2017.

Il Presidente conclude ricordando che ciascun Azienda speciale dovrà allegare al progetto:

1. stato patrimoniale e conto economico anni 2015, 2016 e 2017
2. Statuto

Al termine della relazione il Presidente chiede alla Giunta di deliberare in merito.

### LA GIUNTA

- sentita la relazione del Presidente;
- vista la legge 580/1993 e s.m.i sul " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura";
- visto il vigente Statuto della Camera di Commercio I.A.A. di Bari;
- richiamata la delibera n.31 adottata dalla Giunta in data odierna avente ad oggetto: "Proposta esodi incentivati personale Aziende Speciali",
- richiamate le delibere nn. 32 e 33 adottate dalla Giunta in data odierna aventi ad oggetto rispettivamente:" Approvazione modifiche Statuto AICAI" e "Approvazione modifiche Statuto IFOC";
- richiamate le delibere nn. 34 e 35 adottate dalla Giunta in data odierna aventi ad oggetto rispettivamente:" Approvazione dotazione organica AICAI" e "Approvazione dotazione organica IFOC";
- letta e condivisa la bozza di progetto di fusione per incorporazione "semplificata" della I.FO.C. nella A.I.C.A.I. redatto - ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile - dai professionisti incaricati dott. Luigi Lovecchio e prof. avv. Antonio de Feo;



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

## B A R I

- richiamati gli articoli dal 2501 a 2505 quater del c.c.;
- ritenuto di rinunciare alle situazioni patrimoniali delle aziende partecipanti alla fusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501 quater del c.c.;
- ritenuta superata la condizione contenuta nel punto n. 4 della delibera di Giunta n. 40 del 26/06/2017;
- visto il parere favorevole reso dal Segretario Generale dott.ssa Angela Patrizia Partipilo in merito alla legittimità del provvedimento;
- a voti unanimi espressi in termini di legge;

### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare la predisposizione del progetto di fusione per incorporazione "semplificata" della I.FO.C. nella A.I.C.A.I. redatto - ai sensi dell'art. 2501-ter del c.c.- dai professionisti incaricati dott. Luigi Lovecchio e prof. avv. Antonio de Feo, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;
2. di rinunciare alle situazioni patrimoniali delle aziende partecipanti alla fusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501 quater del c.c.;
3. di dare atto che la condizione contenuta nel punto 4 della deliberazione di Giunta n. 40 del 26/6/2017 si intende superata e di proseguire, pertanto, nel processo di fusione per incorporazione dell'Azienda Speciale IFOC nell'azienda speciale AICAI;
4. di trasmettere il progetto alle Aziende Speciali AICAI ed IFOC per i consequenziali adempimenti di competenza.


**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo**



**IL PRESIDENTE**

**Dott. Alessandro Ambrosi**



## **PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

### **“SEMPLIFICATA”**

**della I.FO.C. Agenzia di Formazione -Istituto Formazione Camera di Commercio**

**nella A.I.C.A.I. – Assistenza Imprese Commerciali, Artigiane ed Industriali**

**redatto ai sensi dell’art. 2501-ter del Codice Civile**

Il presente progetto di fusione prevede l’incorporazione della “I.FO.C. Agenzia di Formazione -Istituto Formazione Camera di Commercio” *Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Bari* nella “A.I.C.A.I. – Assistenza Imprese Commerciali, Artigiane ed Industriali” *Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Bari* e la contestuale variazione della denominazione di quest’ultima in BARI SVILUPPO Azienda speciale della camera di commercio di Bari

### **PREMESSE**

La procedura di fusione adottata tiene conto della peculiarità della natura delle aziende speciali delle Camere di Commercio (prive di propria personalità giuridica) “organismi strumentali” delle stesse Camere cui vengono affidate iniziative ed attività funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali camerali (art. 2 comma 5 della L. 580/93 e s.m.i.).

Ne consegue che esse esistono e hanno ragione di esistenza solo in quanto soggetti che perseguono obiettivi e finalità della Camera di Commercio dalla quale si distinguono solo sotto il profilo tributario, restando invece limitata l’autonomia amministrativa, contabile e finanziaria.

Le disposizioni normative circoscrivono l’autonomia amministrativa e, conseguentemente, le competenze dell’organo amministrativo. Queste ultime risultano strettamente collegate alla definizione e realizzazione dei programmi annuali di attività ed iniziative determinate dalla Camera di Commercio ed in coerenza con la strategia della stessa, la quale provvede altresì alla determinazione ed attribuzione del sostegno finanziario necessario per la realizzazione del programma annuale.

L’assenza di un capitale sociale a garanzia dei terzi evidenzia la dipendenza giuridico-finanziaria delle Aziende Speciali dalla Camera di Commercio di Bari.

Sia la legge istitutiva delle CCIAA, sia lo Statuto di quest’ultima (art.37), dispongono la competenza della Giunta in materia di costituzione di aziende speciali da attuarsi attraverso una propria deliberazione che rappresenta l’atto pubblico necessario per la loro istituzione. In questo senso si veda la nota del Ministero dello Sviluppo economico prot. 28927 del 16 febbraio 2011



indirizzata alla Camera di Commercio di Massa Carrara in vista della costituzione di un'azienda speciale che così recita “... *Al riguardo, si ritiene che, stante la normativa vigente, e nelle more dell'adozione da parte di questo Ministero di una modifica del regolamento patrimoniale e finanziario delle camere di Commercio che recepisca il dettato dell'art. 2, comma 5, così modificato, possa essere tuttora adottata una delibera di Giunta per la costituzione dell'Azienda Speciale, tenuto conto che lo stesso comma 5 del citato art. 2 definisce le Aziende speciali quali organismi strumentali delle Camere di Commercio e tenuto altresì conto di quanto previsto dal comma 5, lettera b, dell'art. 14, della legge 580/93 e SMI relativamente ai compiti della Giunta camerale*”.

Tale affermazione porta al convincimento che i riferimenti del codice civile applicabili all'Azienda Speciale sono inerenti il funzionamento e non anche l'istituzione/modificazione/fusione delle Aziende Speciali.

La normativa civilistica sulle fusioni non prevede, tra i soggetti contemplati dal codice, le Aziende Speciali delle Camere di Commercio.

Tuttavia si è ritenuto, per motivi di trasparenza e garanzia, di procedere secondo le disposizioni del codice civile relative alle fusioni ricercando la compatibilità per analogia al caso di specie ed avendo riguardo alle finalità delle disposizioni stesse.

La delibera di Giunta che approverà il progetto di fusione verrà inviata per estratto ad un Notaio per il deposito come atto pubblico.

Le norme che disciplinano la fusione sotto il profilo civilistico sono contenute negli articoli dal 2501 a 2505 quater del CC. Esse sono sostanzialmente rivolte a soddisfare le esigenze informative e di tutela di interessi di diverse categorie di soggetti e più precisamente gli azionisti (in particolare quelli di minoranza), i creditori e gli obbligazionisti. È del tutto evidente che tali soggetti ed i relativi interessi, salvo i creditori, non sono presenti nell'Azienda Speciale camerale.

Nel caso di specie trova quindi applicazione la cosiddetta “procedura semplificata” regolata dall'art. 2505 del c.c.

Per interpretazione univoca della dottrina, infatti, (fra i tanti si veda lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 204-2009/I) si tratta di un caso particolare di fusione semplificata tra “società aventi lo stesso unico socio, con i medesimi diritti, cioè la Camera di Commercio di Bari, per cui la fattispecie viene assimilata alla fattispecie di incorporazione di società interamente possedute. E' quindi possibile applicare la procedura di fusione semplificata prevista dall'art. 2505 del Codice Civile.”

Per gli effetti, vengono quindi meno le disposizioni dell'art. 2501-ter, primo comma, numeri 3),4) e 5). Pertanto nel presente progetto di fusione non risulteranno:

*“3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro;*

*4) le modalità di assegnazioni delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;*

*5) la data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili.”*

Per effetto delle semplificazioni procedurali previste dal citato art. 2505 non verranno inoltre predisposte le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies - Relazione dell'organo amministrativo e 2501 -sexsies- Relazione degli esperti.

Alla fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni e pertanto si applicano le semplificazioni previste dall'art. 2505-quater del C.C. in materia di riduzione alla metà dei termini di deposito degli atti.

La situazione patrimoniale prevista dall'art. 2501-quater del C.C. non è stata predisposta rinunciandovi l'istituto camerale con l'approvazione della presente delibera.

## **1. Tipo, denominazione e sede dei soggetti partecipanti alla fusione Azienda incorporante:**

### **Azienda Incorporante**

Azienda Speciale A.I.C.A.I. – Assistenza Imprese Commerciali, Artigiane ed Industriali

Sede: BARI (BA) – Via E. Mola n.19 (presso il Palazzo dei Servizi della Camera di Commercio di Bari)

Codice fiscale e partita IVA 03988610725

L'Azienda è stata creata dalla Camera di Commercio di Bari ai sensi della legge 580/93, a cui unicamente va riferita la titolarità.

A norma del vigente Statuto, così come modificato da ultimo con deliberazione della Giunta n. 32 del 09/04/2018, l'Azienda Speciale A.I.C.A.I. ha finalità di pubblico interesse, senza scopo di lucro, operando secondo le norme di diritto privato. La sua istituzione configura una forma di gestione diretta, da parte della Camera di Commercio, di un pubblico servizio con fini speciali di supporto dell'interesse generale dell'economia locale nelle materie di cui all'art. 2 della Legge n. 580/1993 e s.m.i., coerentemente alle finalità istituzionali dell'Ente. In particolare, l'Azienda svolge le attività descritte nei commi successivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. promuovere, sviluppare e perfezionare la preparazione, a qualsiasi livello, di imprenditori, operatori, dirigenti e addetti delle Piccole e Medie Imprese dei diversi settori economici e della Pubblica Amministrazione, attraverso l'attuazione di corsi di formazione professionale, azioni di orientamento e ri-orientamento professionale, azioni di riqualificazione aziendale, di formazione continua e di formazione a distanza, da gestire con finanziamenti pubblici e/o privati in conformità alle disposizioni vigenti;
2. promuovere azioni formative idonee a sviluppare la professionalità, la managerialità e l'imprenditorialità di giovani diplomati e laureati realizzando corsi di formazione professionale ed interventi di tipo informativo, formativo, consulenziale e di assistenza, nonché di orientamento alla cultura d'impresa;
3. progettare, promuovere, coordinare e realizzare interventi formativi a favore di disoccupati ed inoccupati di lunga durata, favorendo le pari opportunità uomo-donna e l'eliminazione delle condizioni di discriminazione e di esclusione sociale;
4. svolgere attività di servizio e di analisi, studio, ricerca, informazione, aggiornamento, documentazione e progettazione relative a tutte le tematiche di interesse della Camera di Commercio e degli organismi ad essa connessi, con particolare riguardo alle problematiche dei diversi settori economici, alle situazioni di mercato, alla dinamica dei consumi, all'evoluzione della tutela dei consumatori, alla gestione di impresa, alla diffusione tecnologica, alle dinamiche di sviluppo del territorio ed alle modifiche del mercato del lavoro;
5. collaborare con Enti e organismi, anche privati, aventi analoghi scopi statutari, per meglio assicurare lo sviluppo e la realizzazione delle attività proprie dell'Azienda;
6. Prestare servizi tecnico-specialistici agli operatori del settore commerciale, artigianale, industriale ed alle attività terziarie;
7. promuovere e coordinare ogni altra iniziativa locale nel settore artigianale, nonché commerciale ed industriale, avente per scopo l'incremento della produzione e il conseguente miglioramento delle condizioni economiche e sociali degli operatori economici dei settori interessati;
8. promuovere l'educazione del consumatore in collaborazione con le categorie economiche interessate;

9. attuare programmi che promuovano lo sviluppo del territorio, assumendo ogni altra iniziativa necessaria ed utile al conseguimento degli scopi di cui ai precedenti punti anche con seminari, congressi ed incontri di operatori italiani e stranieri;
10. supportare le attività camerali in tutte funzioni previste dall'art.2 della Legge 29 dicembre 1993 n.580 e s.m.i. tra cui:
  - sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione e supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con Istituti pubblici e privati per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
  - in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo;
  - in materia ambientale anche tramite il supporto alle piccole e medie imprese;
  - in materia di orientamento al lavoro ed alle professioni nonché di alternanza scuola – lavoro
11. Ogni altra attività che possa essere di ausilio alla Camera di Commercio di Bari ed al sistema camerale nel raggiungimento dei propri scopi.

#### **Azienda incorporata:**

“I.FO.C. Agenzia di Formazione - Istituto Formazione Camera di Commercio”

Sede: BARI (BA) – Via E. Mola n.19 (presso il Palazzo dei Servizi della Camera di Commercio di Bari)

Codice fiscale e Partita IVA: 04536920723

L'Azienda è stata creata dalla Camera di Commercio di Bari, a cui unicamente va riferita la titolarità, con deliberazione del Commissario Straordinario n.394/G del 10/6/93.

A norma del vigente Statuto, così come modificato da ultimo con deliberazione della Giunta n. 33 del 09/04/2018, l'Azienda Speciale I.FO.C. ha finalità di pubblico interesse, senza scopo di lucro, operando secondo le norme di diritto privato. La sua istituzione configura una forma di gestione diretta, da parte della Camera di Commercio, di un pubblico servizio con fini speciali di supporto dell'interesse generale dell'economia locale nelle materie di cui all'art. 2 della Legge n. 580/1993 e

s.m.i., coerentemente alle finalità istituzionali dell'Ente. In particolare, l'Azienda svolge le attività descritte nei commi successivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. promuovere, sviluppare e perfezionare la preparazione, a qualsiasi livello, di imprenditori, operatori, dirigenti e addetti delle Piccole e Medie Imprese dei diversi settori economici e della Pubblica Amministrazione, attraverso l'attuazione di corsi di formazione professionale, azioni di orientamento e ri-orientamento professionale, azioni di riqualificazione aziendale, di formazione continua e di formazione a distanza, da gestire con finanziamenti pubblici e/o privati in conformità alle disposizioni vigenti;
2. promuovere azioni formative idonee a sviluppare la professionalità, la managerialità e l'imprenditorialità di giovani diplomati e laureati realizzando corsi di formazione professionale ed interventi di tipo informativo, formativo, consulenziale e di assistenza, nonché di orientamento alla cultura d'impresa;
3. progettare, promuovere, coordinare e realizzare interventi formativi a favore di disoccupati ed inoccupati di lunga durata, favorendo le pari opportunità uomo-donna e l'eliminazione delle condizioni di discriminazione e di esclusione sociale;
4. svolgere attività di servizio e di analisi, studio, ricerca, informazione, aggiornamento, documentazione e progettazione relative a tutte le tematiche di interesse della Camera di Commercio e degli organismi ad essa connessi, con particolare riguardo alle problematiche dei diversi settori economici, alle situazioni di mercato, alla dinamica dei consumi, all'evoluzione della tutela dei consumatori, alla gestione di impresa, alla diffusione tecnologica, alle dinamiche di sviluppo del territorio ed alle modifiche del mercato del lavoro;
5. collaborare con Enti e organismi, anche privati, aventi analoghi scopi statutari, per meglio assicurare lo sviluppo e la realizzazione delle attività proprie dell'Azienda;
6. Prestare servizi tecnico-specialistici agli operatori del settore commerciale, artigianale, industriale ed alle attività terziarie;
7. promuovere e coordinare ogni altra iniziativa locale nel settore artigianale, nonché commerciale ed industriale, avente per scopo l'incremento della produzione e il conseguente miglioramento delle condizioni economiche e sociali degli operatori economici dei settori interessati;
8. promuovere l'educazione del consumatore in collaborazione con le categorie economiche interessate;

9. attuare programmi che promuovano lo sviluppo del territorio, assumendo ogni altra iniziativa necessaria ed utile al conseguimento degli scopi di cui ai precedenti punti anche con seminari, congressi ed incontri di operatori italiani e stranieri;
10. supportare le attività camerali in tutte funzioni previste dall'art.2 della Legge 29 dicembre 1993 n.580 e s.m.i. tra cui:
- sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione e supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con Istituti pubblici e privati per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
  - in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo;
  - in materia ambientale anche tramite il supporto alle piccole e medie imprese;
  - in materia di orientamento al lavoro ed alle professioni nonché di alternanza scuola – lavoro
11. Ogni altra attività che possa essere di ausilio alla Camera di Commercio di Bari ed al sistema camerale nel raggiungimento dei propri scopi.

## **2. Motivazioni e principi ispiratori**

La fusione delle due Aziende Speciali di questa Camera di Commercio, avviata dalla Giunta camerale con proprie delibere n. 73 del 26/5/14 e n. 74 del 18/6/14, nell'ambito del processo di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, è finalizzata ad attuare una migliore gestione delle risorse economiche diminuendo al contempo i costi di funzionamento, riducendo il numero di organi e garantendo comunque il soddisfacimento della sempre crescente domanda di servizi da parte delle imprese del territorio.

Tale fusione garantisce il conseguimento di maggiori sinergie mediante l'accorpamento delle funzioni promozionali e di quelle tecniche, perseguendo l'equilibrio economico finanziario e la semplificazione gestionale, nonché la razionalizzazione della governance e delle strutture dirigenziali e operative; la fusione garantisce, inoltre, il rafforzamento del raccordo, rendendolo ancora più incisivo dell'attuale, tra gli organi camerali e quelli dell'Azienda.

La riorganizzazione in esame si pone altresì in piena sintonia con il decreto di riordino delle Camere di Commercio, definitivamente approvato con il D. Lgs. n. 219/2016, che promuove l'accorpamento delle aziende speciali, al fine del contenimento dei costi di gestione.

Le motivazioni a supporto del presente progetto sono, quindi, di natura organizzativa, economica e giuridica; non ultima, l'ulteriore considerazione che le Aziende Speciali, in base alle più recenti disposizioni di legge, sono sempre più equiparate alle Camere di Commercio, in punto di vincoli dettati a livello gestionale e di personale.

I principi ispiratori del presente progetto sono in particolare rappresentati:

- dal mantenimento della forma giuridica di Azienda Speciale, risultante dalla fusione per incorporazione;
- dalla ridefinizione dell'oggetto sociale ampliato e ricalibrato sulle attività che l'Azienda speciale sarà chiamata a svolgere, tenendo anche conto delle limitazioni imposte dal sopra citato D. Lgs. n. 219/2016, in tema di internazionalizzazione delle imprese;
- dalla riduzione dei costi derivanti dalla diminuzione delle spese amministrative relative agli organi istituzionali ed alle spese generali, in armonia con i principi ispiratori della suddetta riforma degli istituti camerali;
- dal contenimento delle spese per il personale che si intende perseguire attraverso l'adozione di misure preventive rispetto all'operazione di fusione;
- dal trasferimento delle attività, passività, progettualità in essere dei soggetti esistenti al soggetto incorporante.

### **3. Atto costitutivo-statuto della azienda incorporante con le eventuali modificazioni risultanti dalla fusione**

La fusione della I.FO.C. nella A.I.C.A.I. verrà decisa mediante deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Bari che approverà il progetto di fusione dopo l'approvazione degli organi amministrativi delle singole aziende interessate e, contestualmente, il testo del nuovo statuto dell'Azienda incorporante che prevederà:

- la nuova denominazione dell'Azienda Speciale quale BARI SVILUPPO - Azienda Speciale Camera di Commercio di Bari. L'Azienda manterrà invariata la propria sede e la forma giuridica di Azienda speciale;
- l'integrazione tra le finalità statutarie della A.I.C.A.I. con quelle perseguite fino ad oggi dalla I.FO.C. nell'ambito dei temi della formazione imprenditoriale e professionale.

**4. Data a decorrere dalla quale le operazioni della azienda incorporata sono imputate al bilancio dell'azienda incorporante e decorrenza degli effetti reali fusione:**

**Effetti contabili e fiscali:**

Gli effetti contabili decorreranno a partire dalle ore 0.00 del 01/01/2018 (art 2501 ter comma I n. 6 C.C.) così come sempre dal 01/01/2018 si produrranno i relativi effetti fiscali ai fini delle imposte dirette ai sensi di quanto disposto dall'articolo 172, comma 9, del DPR 917/86.

**Effetti reali:**

La fusione avrà efficacia dalla data che sarà precisata nell'atto di fusione. Da tale data l'azienda speciale Bari Sviluppo subentrerà in ogni rapporto giuridico attivo e passivo della I.FO.C.

**5. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci**

Nelle aziende oggetto di fusione non esistono particolari categorie di soci.

**6. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle aziende partecipanti alla fusione.**

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle aziende partecipanti alla fusione.

La fusione determina la cessazione dell'azienda incorporata e, quindi, la decadenza dei relativi organi politici, amministrativi e di controllo e l'assunzione di tutti i diritti e gli obblighi dell'azienda I.FO.C. nell'azienda speciale incorporante Bari Sviluppo, con prosecuzione in tutti i rapporti anteriori alla fusione.

**7. Rapporto di cambio**

Le due Aziende Speciali appartengono alla medesima Camera di Commercio, pertanto non è prevista alcuna determinazione di rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2505 del codice civile, in base al quale non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501 ter, comma 1, n. 3 del c.c..

**8. Modalità di assegnazione delle quote**

Le due Aziende Speciali, non hanno forma societaria e appartengono alla medesima Camera di Commercio, pertanto, non vi sarà alcuna assegnazione di quote, né vi è necessità di conguagli in denaro, trovando applicazione le semplificazioni di cui all'art. 2505 quater c.c.

**9. Decorrenza della partecipazione agli utili delle partecipazioni assegnate in cambio**

Non applicabile in conseguenza a quanto indicato al punto 8.

**10. Personale Dipendente**



A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente delle Aziende incorporate proseguirà, senza soluzione di continuità, con l'Azienda incorporante sulla base dei relativi inquadramenti previsti dal CCNL di settore.

Con la deliberazione n. 40 adottata dalla Giunta Camerale in data 26/6/2017 è stata condivisa la proposta del Presidente di una revisione della dotazione organica, dei livelli retributivi e di inquadramento del personale delle Aziende partecipanti alla fusione da armonizzare con gli omologhi parametri stabiliti per il personale camerale. In data 19/2/2018 quindi è stato sottoscritto un verbale di accordo di II livello tra i vertici della AICAI e le rappresentanze sindacali dei dipendenti dell'Azienda, in cui le parti hanno disposto che si realizzerà l'inquadramento giuridico e contrattuale nel II livello del CCNL di categoria per tutti i dipendenti che siano inquadrati nel livello di quadro e di I livello, fermo restando gli accantonamenti maturati al 31/12/2017, e che saranno eliminate tutte le indennità extra rispetto alle retribuzioni previste dal CCNL di categoria. Tale accordo è stato esteso al personale dipendente della IFOC.

L'Azienda Speciale incorporante, per effetto della fusione, vedrà ampliata la propria dotazione organica che passerà a 14 unità a tempo indeterminato. Nella tabella seguente viene esposta la pianta organica dell'Azienda Speciale incorporante aggiornata dopo il perfezionamento della fusione.

Livello	Personale a tempo indeterminato	Personale a tempo determinato	% Full Time	Totale
Quadri				
1^				
2^	7		100%	7
3^	5		100%	5
4^	2		100%	2
5^				
Totale	14			14

## 11. Facoltà di rettifica

Sono salve rettifiche del presente progetto di fusione e dei suoi allegati richieste da ogni competente Autorità in materia.

## **Allegati**

- A. Stato patrimoniale e conto economico anni 2015, 2016 e 2017 AICAI
- B. Stato patrimoniale e conto economico anni 2015, 2016 e 2017 IFOC
- C. Statuto AICAI;
- D. Statuto IFOC;
- E. Nuovo Statuto dell’Azienda Speciale BARI SVILUPPO

# **BARI SVILUPPO**

*Azienda Speciale Camera di Commercio di B A R I*

## **S T A T U T O**

### **ARTICOLO 1 (Denominazione e sede)**

1. E' costituita dalla Camera di Commercio, Industria , Artigianato e Agricoltura di Bari ( d'ora in poi Camera di Commercio), una Azienda Speciale denominata "**BARI SVILUPPO**" operante in stretta aderenza alle linee programmatiche definite dalla Camera di Commercio di Bari che esercita su di essa attività di direzione.
2. L'Azienda ha la propria sede legale ed amministrativa presso il Palazzo dei Servizi della Camera di Commercio (Bari, Via E. Mola n. 19). Essa potrà avere sedi distaccate, previo provvedimento della Giunta camerale, e svolgere la propria attività in tutto il territorio di competenza dell'Ente camerale.
3. All'Azienda Speciale possono aderire anche altre Camere di Commercio, previa approvazione della Giunta della C.C.I.A.A. di Bari.

### **ARTICOLO 2 (Scopi)**

L'Azienda persegue finalità di pubblico interesse, senza scopo di lucro, operando secondo le norme di diritto privato. La sua istituzione configura una forma di gestione diretta, da parte della Camera di Commercio, di un pubblico servizio con fini speciali di supporto dell'interesse generale dell'economia locale nelle materie di cui all'art. 2 della Legge n.580/1993 e s.m.i., coerentemente alle finalità istituzionali dell'Ente.

In particolare, l'Azienda svolge le attività descritte nei commi successivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. promuovere, sviluppare e perfezionare la preparazione, a qualsiasi livello, di imprenditori, operatori, dirigenti e addetti delle Piccole e Medie Imprese dei diversi settori economici e della Pubblica Amministrazione, attraverso l'attuazione di corsi di formazione professionale, azioni di orientamento e ri-orientamento professionale, azioni di riqualificazione aziendale, di formazione continua e di formazione a distanza, da gestire con finanziamenti pubblici e/o privati in conformità alle disposizioni vigenti;
2. promuovere azioni formative idonee a sviluppare la professionalità, la managerialità e l'imprenditorialità di giovani diplomati e laureati realizzando corsi di formazione professionale ed interventi di tipo informativo, formativo, consulenziale e di assistenza, nonché di orientamento alla cultura d'impresa;
3. progettare, promuovere, coordinare e realizzare interventi formativi a favore di disoccupati ed inoccupati di lunga durata, favorendo le pari opportunità uomo-donna e l'eliminazione delle condizioni di discriminazione e di esclusione sociale;
4. svolgere attività di servizio e di analisi, studio, ricerca, informazione, aggiornamento, documentazione e progettazione relative a tutte le tematiche di interesse della Camera di Commercio e degli organismi ad essa connessi, con particolare riguardo alle problematiche dei diversi settori economici, alle situazioni di mercato, alla dinamica dei consumi, all'evoluzione della tutela dei consumatori, alla gestione di impresa, alla diffusione tecnologica, alle dinamiche di sviluppo del territorio ed alle modifiche del mercato del lavoro;
5. collaborare con Enti e organismi, anche privati, aventi analoghi scopi statutari, per meglio assicurare lo sviluppo e la realizzazione delle attività proprie dell'Azienda;
6. Prestare servizi tecnico-specialistici agli operatori del settore commerciale, artigianale, industriale ed alle attività terziarie;
7. promuovere e coordinare ogni altra iniziativa locale nel settore artigianale, nonché commerciale ed industriale, avente per scopo l'incremento della produzione e il conseguente miglioramento delle condizioni economiche e sociali degli operatori economici dei settori interessati;
8. promuovere l'educazione del consumatore in collaborazione con le categorie economiche interessate;
9. attuare programmi che promuovano lo sviluppo del territorio, assumendo ogni altra iniziativa necessaria ed utile al conseguimento degli scopi di cui ai precedenti punti anche con seminari, congressi ed incontri di operatori italiani e stranieri;

10. supportare le attività camerali in tutte funzioni previste dall'art.2 della Legge 29 dicembre 1993 n.580 e s.m.i. tra cui:
- sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione e supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con Istituti pubblici e privati per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
  - in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo;
  - in materia ambientale anche tramite il supporto alle piccole e medie imprese;
  - in materia di orientamento al lavoro ed alle professioni nonché di alternanza scuola – lavoro

11. Ogni altra attività che possa essere di ausilio alla Camera di Commercio di Bari ed al sistema camerale nel raggiungimento dei propri scopi.

Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Azienda promuoverà:

- a) corsi di addestramento, formazione, perfezionamento, specializzazione, aggiornamento e riqualificazione professionale;
- b) master e corsi post-laurea, convegni, seminari di studio, indagini, ricerche e rilevazioni scientifiche, nonché tutte le altre iniziative, anche di servizio, che dovessero apparire necessarie per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- c) corsi propedeutici all'iscrizione o agli esami relativi agli Albi professionali tenuti dalla C.C.I.A.A. di Bari.

Con l'adesione di altre Camere di Commercio, l'Azienda Speciale potrà operare presso sedi istituzionalmente predisposte.

### **ARTICOLO 3 (Organi)**

1. Sono Organi dell'Azienda:
  - a) il Consiglio di Amministrazione;
  - b) il Presidente;
  - c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **ARTICOLO 4**

### **(Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Giunta Camerale ed è composto dal Presidente, che lo presiede, e da 4 componenti, individuati anche tra i componenti di Giunta. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Vice Presidente che sostituisce temporaneamente il Presidente in caso di impedimento o assenza.
2. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è stabilita in cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio camerale alla quale è commisurato il mandato della Giunta che nomina l'Organo di amministrazione dell'Azienda.
3. In caso di scioglimento o scadenza della carica del Consiglio Camerale, i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino a che la nuova Giunta camerale non abbia provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
4. Per la trattazione di specifici problemi il Presidente può ammettere a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione esperti qualificati con funzioni consultive.
5. L'ingiustificata assenza di un consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione è causa di decadenza automatica. La giustificazione dell'assenza dovrà essere inviata, prima dell'inizio della seduta, al Presidente a mezzo posta, anche elettronica, o fax ed acquisita al protocollo dell'Azienda. La decadenza del consigliere è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile ed è comunicata alla Giunta Camerale.

## **ARTICOLO 5**

### **(Competenze del Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, con ogni più ampio potere, all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Azienda nei limiti indicati dal presente Statuto e degli stanziamenti risultanti dal Preventivo Economico.
2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
  - a) predispone - in conformità alla normativa vigente - il Preventivo Economico ed il Bilancio di Esercizio dell'Azienda. Tali documenti corredati, rispettivamente, dalla Relazione illustrativa e dalla Relazione sulla gestione del Presidente, sono approvati - previa

- Relazione del Collegio dei Revisori - dallo stesso Organo amministrativo dell'Azienda in tempo utile per essere sottoposti alla Giunta camerale, in vista dell'approvazione da parte del Consiglio camerale quali allegati al Preventivo ed al Bilancio di Esercizio della Camera di Commercio;
- b) approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'Azienda e quelli relativi alle gestioni di servizi, eventualmente assunti, da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale;
  - c) delibera i programmi ed i regolamenti delle iniziative svolte dall'Azienda;
  - d) provvede, ove necessario, all'assunzione del personale di cui al punto 1 dell'art. 10, nei limiti del contingente ivi indicato e nel rispetto della normativa vigente.
3. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione specifici incarichi, anche permanenti, possono essere conferiti ai singoli suoi componenti.

## **ARTICOLO 6**

### **(Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, in relazione alle esigenze dell'Azienda, con avviso contenente l'ordine del giorno della riunione da inviare almeno cinque giorni prima della stessa; in caso di urgenza può essere convocato con avviso inoltrato anche con telegramma, fax o posta elettronica, almeno un giorno prima della data fissata per la riunione.
2. Il Consiglio di Amministrazione viene inoltre convocato quando al Presidente ne sia richiesta - per iscritto ed in forma motivata - la convocazione da almeno la metà dei suoi componenti.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell'Organo.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e le votazioni hanno luogo per alzata di mano, con appello nominale o a scrutinio segreto.
5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano di diritto i Revisori e, con funzioni consultive, il Direttore dell'Azienda.
6. Di ogni riunione viene redatto un verbale che dovrà essere trasmesso al Presidente della Camera di Commercio, non appena approvato.

## **ARTICOLO 7 (Presidente)**

1. Il Presidente, nominato dalla Giunta camerale, rappresenta l'Azienda speciale, ne ha la firma e la legale rappresentanza anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione formulandone l'ordine del giorno.
2. In caso di necessità o urgenza può adottare anche provvedimenti di competenza del Consiglio, con obbligo di sottoporli alla ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il Vice Presidente.

## **ARTICOLO 8 (Collegio dei Revisori dei Conti)**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente ed uno supplente, nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico, uno effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed uno effettivo e uno supplente nominati dalla Regione.
2. Il Collegio dura in carica quanto l'Organo di amministrazione.
3. I Revisori partecipano di diritto alle riunioni dell'Organo di amministrazione.
4. I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'Azienda ed in particolare:
  - a) effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
  - b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
  - c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
  - d) esaminano il Preventivo economico ed il Bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi, per le stesse, a quanto previsto dall'art. 30, co. 3 e 4, del D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005.
5. Ai Revisori spetta un emolumento determinato dal Consiglio camerale ai sensi del successivo art. 16.
6. I Revisori supplenti, anche in presenza degli effettivi, possono - se invitati dal Presidente del Collegio dei Revisori - partecipare senza diritto di voto all'attività del medesimo Organo.



## **ARTICOLO 9 (Direttore)**

1. La funzione di Direttore dell'Azienda viene svolta dal soggetto nominato dalla Giunta della Camera di Commercio I.A.A. di Bari, scelto anche tra il personale dirigenziale dell'Ente.
2. Il Direttore sovrintende l'andamento tecnico-amministrativo aziendale, dirigendo il personale ed eseguendo le decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, anche con l'adozione di atti a valenza esterna.

## **ARTICOLO 10 (Personale)**

1. Per l'espletamento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei fini statutari l'Azienda può avvalersi:
  - a) di personale dotato di professionalità specifica da assumere a tempo determinato o indeterminato con contratto di diritto privato nei limiti di un contingente prefissato, con riferimento ai singoli livelli funzionali, da stabilire con provvedimento del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale;
  - b) di consulenti per la trattazione di specifici problemi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

## **ARTICOLO 11 (Entrate dell'Azienda)**

11. L'Azienda provvede al conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:
  - a) proventi per le prestazioni di servizi resi a Soggetti pubblici o privati;
  - b) contributi della Camera di Commercio;
  - c) contributi comunitari, regionali e di Enti pubblici;
  - d) altri proventi o rimborsi.

## **ARTICOLO 12**

### **(Fondo di dotazione)**

1. Il fondo di dotazione è costituito dai beni mobili e dalle attrezzature assegnati in dotazione dalla Camera di Commercio all'atto dell'istituzione, nonché da quelli successivamente acquistati dalla medesima Camera di Commercio per ulteriori assegnazioni, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
2. Di tali beni va redatto l'inventario, che costituisce apposita sezione dell'inventario camerale.

## **ARTICOLO 13**

### **(Preventivo Economico e Bilancio di Esercizio)**

1. Il Preventivo Economico ed il Bilancio di Esercizio sono deliberati dal competente Organo amministrativo dell'Azienda, secondo la procedura di cui all'art. 5, co. 2, lett. a) del presente Statuto ed in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Camerale quali allegati al Preventivo ed al Bilancio di Esercizio della Camera di Commercio.
2. L'unità temporale della gestione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

## **ARTICOLO 14**

### **(Servizio di cassa e documenti contabili)**

1. Le entrate sono riscosse mediante ordinativi di incasso, sulla base di documentazione contabile bancaria a comprova dell'avvenuto accredito della somma nel conto corrente bancario intestato all'Azienda.
2. Il pagamento delle spese ha luogo mediante ordinativi di pagamento, nel rispetto dell'art. 72 del D.P.R. n. 254/2005, o mediante emissione di assegni bancari non trasferibili.
3. Gli ordinativi di incasso o di pagamento e gli assegni sono firmati congiuntamente dal direttore e dal responsabile amministrativo-contabile dell'Azienda.
4. Il servizio di cassa è di norma espletato dall'Istituto bancario che effettua il servizio di cassa per la Camera di Commercio.
5. Il contributo camerale viene erogato nel corso dell'esercizio sulla base delle esigenze di liquidità dell'azienda.
6. L'assunzione di oneri pluriennali è sottoposta ad approvazione della Giunta Camerale.

## **ARTICOLO 15** **(Estinzione dell'Azienda)**

1. L'Azienda può essere soppressa in qualsiasi tempo con deliberazione della Giunta Camerale adeguatamente motivata. In tal caso la Camera di Commercio subentra in tutti i rapporti patrimoniali dell'Azienda, tranne che nei rapporti di lavoro con il personale assunto direttamente dall'Azienda stessa.

## **ARTICOLO 16** **(Vigilanza dell'Ente camerale)**

1. L'Azienda è organismo camerale con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotato di propria autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti indicati dalle fonti regolamentari (D.P.R. n. 254/2005) e statutarie.
2. La Giunta camerale esercita la vigilanza sulla gestione dell'Azienda:
  - a) accertando, in particolare, l'osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio camerale;
  - b) disponendo le opportune misure per il raccordo funzionale dell'Azienda con la Camera di Commercio e per la verifica costante dell'efficacia e dell'economicità dell'attività aziendale, anche attraverso l'esercizio del potere di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 4, co. 1, del presente Statuto.

## **ARTICOLO 17** **(Revisione dello Statuto)**

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su iniziativa della Camera di Commercio, azionata attraverso la formulazione di una proposta - condivisa dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale - da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale.
2. La Deliberazione della Giunta camerale che approva la modifica dello Statuto deve essere comunicata all'Azienda Speciale per la successiva presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione.

**ARTICOLO 18**  
**(Norma di rinvio)**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente documento statutario, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, unitamente alla normativa specifica di fonte camerale.